

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, alla luce della recente adozione del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) d'ora in avanti nuovo Codice dei contratti pubblici, la costituzione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici alle quali compete la fase di ammissione e di valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure di aggiudicazione dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione quando il criterio prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il Regolamento disciplina i requisiti morali e professionali di cui devono essere in possesso i componenti delle Commissioni giudicatrici, le cause di incompatibilità, i criteri di nomina e le funzioni ai medesimi attribuiti, con la precisazione che l'esercizio di dette funzioni è subordinato al rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione che regolano l'agire della Pubblica Amministrazione.

3. Il seguente Regolamento, al fine di dare attuazione alle finalità individuate al primo comma, aggiorna, modificandoli, i requisiti di cui devono essere in possesso gli esperti esterni alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alle Amministrazioni beneficiarie dell'intervento idonei a integrare le Commissioni giudicatrici, ai quali è necessario ricorrere a seguito di comprovata indisponibilità, nell'organico della Città Metropolitana di Reggio Calabria e delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, di risorse umane interne idonee a rivestire, in relazione alle professionalità richieste, i ruoli di commissari valutatori delle gare d'appalto. In ragione di ciò è necessario procedere alla costituzione di un nuovo elenco esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti da cui saranno estrapolati i componenti delle commissioni giudicatrici.

Art. 2 (Validità ed efficacia del Regolamento)

1. Le disposizioni del presente Regolamento, aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici, si applicano a tutte le procedure, ancorché indette in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali le Commissioni giudicatrici non siano state ancora nominate.

Art. 3 (Soggetti cui compete la valutazione delle offerte)

1. Si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ex art. 93 del nuovo Codice dei Contratti pubblici quando si aggiudica con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (OEPV), i cui membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. In accoglimento a quanto espresso dalla costante giurisprudenza in riferimento alla dizione "specifico settore", ai sensi del seguente regolamento le competenze e le esperienze richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto, non essendo necessaria una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono all'integrazione del complessivo oggetto del contratto. Le competenze come sopra descritte vanno riferite non a ciascun singolo commissario, bensì alla Commissione nel suo complesso di guisa che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto.

3. La composizione della Commissione giudicatrice e i criteri di nomina sono disciplinati dall'art. 4 del presente Regolamento.

4. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque. Possono essere nominati dei componenti supplenti che rimarranno in carica fino alla fine delle operazioni di gara.

5. La Commissione giudicatrice, ivi compreso il Presidente, è nominato dal/dalla dirigente dell'U.O.A. Stazione Unica Appaltante o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto designato a sostituirlo/a. È individuato quale Presidente della Commissione il soggetto in possesso di maggior esperienza professionale o con maggiore anzianità di servizio, come desunte dal curriculum professionale.

6. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato il segretario verbalizzante. Quest'ultimo non è membro della Commissione giudicatrice in quanto è privo del diritto di giudizio e di voto.

Art. 4 (Componenti delle Commissioni giudicatrici)

1. La nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici avverrà in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura, secondo criteri di rotazione, procedendo alla scelta dei componenti secondo le disposizioni e i criteri di priorità dettati dall'art. 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

2. Con riferimento alle procedure di gara d'appalto bandite per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le Commissioni giudicatrici sono così composte secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria che dispongano di idonee competenze e titoli e rivestano, al servizio della Pubblica Amministrazione, un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto. Ai fini della dimostrazione delle idonee competenze richieste in relazione allo specifico settore è necessario fornire prova documentale della nomina quale membro di Commissioni giudicatrici in riferimento ad un numero minimo di procedure di gara pari almeno a 3 nell'arco dell'ultimo quinquennio oppure di avere maturato esperienza quale soggetto incaricato della redazione e/o verifica e/o validazione di progetti, indipendentemente dalla nomina in Commissioni giudicatrici o, ancora, di avere svolto funzioni di responsabile di progetto o di responsabile unico del procedimento. I titoli culturali e professionali da sottoporre al giudizio di idoneità saranno valutati in sede di esame del curriculum vitae del dipendente stesso. L'eventuale indisponibilità degli stessi dipendenti ad accettare la nomina di commissario deve essere motivata e comprovata;

- b) gli iscritti nell'elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 1, ultimo comma, in possesso delle adeguate competenze culturali e professionali di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Con riferimento alle procedure di gara d'appalto bandite dalle amministrazioni beneficiarie dell'intervento e affidate per l'espletamento, in ossequio alle convenzioni stipulate, all'U.O.A. SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le Commissioni giudicatrici sono così composte secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento che dispongano di idonee competenze e titoli e rivestano al servizio della Pubblica Amministrazione un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto. Ai fini della dimostrazione delle idonee competenze richieste in relazione allo specifico settore è necessario fornire prova documentale della nomina quale membro di Commissioni giudicatrici in riferimento ad un numero minimo di procedure di gara pari almeno a 3 nell'arco dell'ultimo quinquennio oppure di avere maturato esperienza quale soggetto incaricato della redazione e/o verifica e/o validazione di progetti, indipendentemente dalla nomina in Commissioni giudicatrici o, ancora, di avere svolto funzioni di responsabile di progetto o di responsabile unico del procedimento. I titoli culturali e professionali da sottoporre al giudizio di idoneità saranno valutati in sede di esame del curriculum vitae del dipendente stesso. L'eventuale indisponibilità degli stessi dipendenti ad accettare la nomina di commissario deve essere motivata e comprovata;
- b) gli iscritti nell'elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 1, ultimo comma, in possesso delle adeguate competenze culturali e professionali di cui all'art. 5 del presente *Regolamento*.

3. Qualora nelle Commissioni giudicatrici sia necessaria la presenza di professionalità o di specializzazioni di cui sia carente la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per le gare espletate per proprio conto o le altre amministrazioni beneficiarie dell'intervento, per le gare da loro bandite e tali competenze non siano reperibili tra i professionisti inseriti nell'Elenco Esperti esterni da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici, tali professionalità possono essere acquisite o interpellando gli Ordini professionali ai quali saranno indicati i requisiti di cui dovranno essere in possesso le figure richieste per l'appalto specifico oppure mediante il ricorso ad indagini di mercato svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o di social network (linkedin o simili), previa pubblicazione di un apposito avviso sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

4. La nomina della Commissione giudicatrice deve essere effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici per i dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dell'amministrazione beneficiaria dell'intervento, ciascuno per la parte di competenza come sopra declinata, compreso il personale con qualifica dirigenziale, è obbligatoria e l'eventuale indisponibilità deve essere motivata e comprovata. L'attività di commissario deve essere svolta nei tempi previsti dal timing di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari). I/Le Dirigenti dei Settori o delle U.O.A. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, cui i funzionari designati sono assegnati stabilmente, adottano ogni misura idonea a garantire che essi possano partecipare alle attività delle Commissioni fino a che l'incarico non sia stato portato a conclusione.

Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici e modalità di nomina).

1. L'elenco degli esperti esterni da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività d'interesse delle procedure di gara esperite dalla Stazione Unica Appaltante anche per conto delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento. Tali sezioni sono riferite ai seguenti campi: a) servizi tecnici così come declinati dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante il seguente oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", all'allegato Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze"; b) servizi sociali; c) economico-finanziario; d) informatico e gestionale; e) legale, assicurativo e bancario; f) altri servizi.

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni, compilato e gestito dall'U.O.A. SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria, da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici:

- a) i professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, secondo l'eccezione accolta ed esposta all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, individuati nel rispetto delle previsioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici. In particolare, per l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici istituito e aggiornato dall'U.O.A. SUA, i professionisti esercenti le professioni regolamentate dovranno essere in possesso di Laurea Magistrale o Laurea del vecchio ordinamento e dimostrare di essere iscritti da almeno 5 anni nei relativi albi professionali afferenti l'ambito di attività richiesta dalla procedura di gara. Tale anzianità di iscrizione agli albi professionali viene elevata a 15 anni nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture complessi di cui ai successivi commi 4 e 5. In ogni caso, il professionista richiedente l'iscrizione nell'elenco in oggetto deve dimostrare di avere assolto agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
- b) i dipendenti in possesso di Laurea Magistrale o Laurea del vecchio ordinamento che rivestano, al servizio di altre Pubbliche Amministrazioni, un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto e dispongano di idonee competenze e titoli. Ai fini della dimostrazione delle idonee competenze richieste in relazione allo specifico settore è necessario fornire prova documentale della nomina quale membro di Commissioni giudicatrici in riferimento ad un numero minimo di procedure di gara pari almeno a 3 nell'arco dell'ultimo quinquennio oppure di avere maturato esperienza quale soggetto incaricato della redazione e/o verifica e/o validazione di progetti, indipendentemente dalla nomina in Commissioni giudicatrici o, ancora, di avere svolto funzioni di responsabile di progetto o di responsabile unico del procedimento. I titoli culturali e professionali da sottoporre al giudizio di idoneità saranno valutati dal/dalla dirigente o dal responsabile di gara in sede di esame del curriculum vitae del dipendente stesso;
- c) i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori delle Università italiane e le posizioni assimilate, ancorché in quiescenza, in possesso dei requisiti richiesti per i dipendenti pubblici di cui al precedente punto b) comma 2 del presente articolo;
- d) i dirigenti delle PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che risultino già in quiescenza in possesso dei requisiti richiesti per i dipendenti pubblici di cui al precedente punto b) comma 2 del presente articolo;
- e) i liberi professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali che risultino anch'essi in quiescenza, in possesso dei requisiti richiesti al comma 2, lett. a) del presente articolo;

f) i dipendenti della P.A. in quiescenza, in possesso dei requisiti richiesti per i dipendenti pubblici di cui al precedente punto b) comma 2 del presente articolo”.

3. I dipendenti della P.A. non ancora in quiescenza, successivamente alla designazione come commissari e qualora l'espletamento del ruolo non rientri nell'adempimento di obblighi e doveri d'ufficio, dovranno fare pervenire alla Stazione Unica Appaltante, ai fini del perfezionamento dell'accettazione dell'incarico, il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

4. L'allegato I.1 (Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) del nuovo Codice dei contratti pubblici, all'art. 2, lett. d), definisce "appalti di lavori complessi" gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

5. I criteri di difficoltà individuati per definire gli appalti di lavori complessi quali precisamente quelli che fanno riferimento all'esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o alla necessità di un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o ancora per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti si applicano, ove compatibili e per analogia, anche per definire gli appalti di servizi e forniture di natura complessa.

6. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'elenco. Le modifiche dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco degli esperti esterni delle Commissioni giudicatrici formeranno oggetto di un apposito avviso oggetto di pubblicazione sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria con il quale sarà resa nota la manifestazione di interesse da parte dell'U.O.A. SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria a reperire esperti esterni ai fini della costituzione di un nuovo elenco da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici. Il precedente elenco esperti esterni rimane in vigore fino alla costituzione ed approvazione, da parte dell'U.O.A. Stazione Unica Appaltante, del nuovo elenco esperti esterni da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici.

7. L'avviso sopra menzionato indicherà oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il termine a decorrere dal quale sarà possibile presentare le candidature, le modalità per la loro presentazione, la data di scadenza per la presentazione delle candidature e qualunque altra informazione ritenuta utile ai fini del perfezionamento delle istanze di partecipazione alla procedura suddetta. Successivamente alla scadenza indicata e al termine dell'istruttoria delle istanze pervenute, verrà redatto un nuovo elenco degli esperti esterni Commissioni giudicatrici. Il suddetto elenco sarà approvato con determinazione del/della Dirigente dell'U.O.A. SUA. L'elenco, così perfezionatosi, sarà aggiornato trimestralmente al pervenire di successive istanze di ammissione e al termine dell'istruttoria necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6 (Requisiti di moralità per lo svolgimento delle funzioni di componente delle Commissioni giudicatrici)

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 5, lett. b) del nuovo Codice dei contratti pubblici, non possono essere nominati commissari coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

2. Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma, non possono rivestire il ruolo di componenti delle Commissioni giudicatrici, né rivestire il ruolo di segretari verbalizzanti:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. (Autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Le cause di esclusione indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale.

4. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino delle cause di esclusione.

5. I professionisti esercenti professioni regolamentate che abbiano subito, nell'ultimo triennio, sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'Ordine o dal Collegio professionale ai quali appartengono o la sanzione della cancellazione non possono essere nominati componenti di Commissione giudicatrice.

Art. 7 (Incompatibilità - conflitti d'interesse – revoca – sostituzione dei componenti delle Commissioni giudicatrici)

1. Ai sensi dell'art. 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici, comma 5, non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti *pubblici*, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

2. Ai sensi dell'art. 16 del nuovo Codice dei contratti pubblici si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

3. Il commissario nominato che versi nell'ipotesi descritta ne deve dare comunicazione immediatamente alla Stazione Unica Appaltante e si deve astenere dal partecipare alla procedura di aggiudicazione.

4. La Stazione Unica Appaltante adotta misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e vigila affinché gli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo siano rispettati.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i membri delle Commissioni devono rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'indicazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 7 del DPR n. 62/2013 richiamato dall'art. 93 del nuovo codice.

6. Il Presidente della Commissione o qualunque altro membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente, potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del nuovo Codice dei contratti pubblici, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

7. Su tali questioni si pronuncerà l'ufficio dirigenziale confermando o meno la nomina a commissario. Al fine di dirimere le questioni attinenti il conflitto di interesse, l'ufficio dirigenziale si avvarrà dei criteri e delle osservazioni contenuti nella relazione al nuovo codice dei contratti pubblici, ivi compresi quelli esposti nella parte di commento all'art. 16 e 93 del medesimo Codice.

8. L'eventuale revoca della nomina di uno o più componenti della Commissione è effettuata con provvedimento del/della Dirigente dell'U.O.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Se la revoca della nomina del commissario è determinata dall'esistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, essa deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori da parte della Commissione, qualora emersa tempestivamente. Il potere di revoca della nomina della Commissione, in caso di assenza o impedimento del/della Dirigente dell'U.O.A. SUA, è esercitato dal soggetto titolare di Posizione Organizzativa, in forza della delega allo stesso conferita con separato precedente provvedimento che contenga espresso riferimento al suddetto potere di revoca.

9. Nel caso sia accertato, dopo l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della Commissione giudicatrice, l'incompatibilità o il ricorrere di un'ipotesi di conflitto d'interesse di uno o più Commissari, il/la Dirigente dell'U.O.A. SUA procederà alla sostituzione non soltanto del commissario incompatibile, ma anche di tutti gli altri componenti della Commissione, salvo che non siano state espletate ancora operazioni valutative. Al di fuori dell'ipotesi prima descritta, ogni altra sostituzione di uno o più membri della Commissione determinerà l'obbligo, in conseguenza della nomina del nuovo componente, di ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 8 (Funzioni della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- ammette e valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara;
- su richiesta del RUP, svolge attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. Alla Commissione giudicatrice non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, i quali competono alla Stazione Appaltante.

Art. 9 (Indennità e compensi membri esterni delle Commissioni giudicatrici)

1. Nessun compenso è dovuto al personale dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria né al personale dipendente dell'amministrazione beneficiaria dell'intervento che rivesta il ruolo di componente della Commissione giudicatrice o che svolge le funzioni di segretario della Commissione in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici è riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo, tenuto conto della Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali).

3. Le somme relative alla copertura dei costi dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra quelle a disposizione della Stazione Appaltante.

4. I compensi spettanti ai singoli componenti delle Commissioni sono determinati, indipendentemente dalla tipologia o dall'oggetto dell'appalto, in misura non inferiore ad Euro 100,00/ora oltre IVA e Cassa previdenziale dell'ordine professionale di appartenenza entro il limite massimo individuato nel prospetto seguente. L'effettivo importo orario da corrispondere è determinato dal/dalla Dirigente dell'U.O.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria graduandolo sulla base della valutazione di tutti quei fattori sui quali si richieda un impegno della Commissione quali l'applicazione di criteri di valutazione dell'offerta di tipo qualitativo e quantitativo, anche in relazione all'obiettiva complessità dell'oggetto dell'appalto e alla divisione in lotti e comunque tenendo conto di tutte quelle circostanze, adeguatamente esplicitate e motivate, che possano rendere più gravosa l'attività di giudizio svolta dai commissari. Tale compenso, così determinato, sarà comunicato all'esperto esterno designato nella richiesta di accettazione incarico. Il compenso spettante al commissario che svolge le funzioni di presidente è superiore del cinque per cento rispetto alla tariffa oraria fissata per gli altri commissari. Il compenso del segretario verbalizzante nominato, qualora non sia né dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria né dell'amministrazione beneficiaria dell'intervento, è inferiore del venti per cento rispetto alla tariffa oraria che deve essere corrisposta al singolo commissario.

5. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle Commissioni giudicatrici composte da membri esterni è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma precedente, parametrato all'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, come di seguito illustrato:

IMPORTO A BASE DI GARA MASSIMO	COMPENSO LORDO
1) inferiore o pari a Euro 1.000.000	Euro 5.000,00 + IVA E CP
2) superiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000	Euro 8.000,00 + IVA E CP
3) superiore a Euro 5.000.000	Euro 10.000,00 + IVA E CP

6. Per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici si fa riferimento ai seguenti criteri. I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 Km dalla sede ove si svolgerà la seduta della Commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 Km e solo se non vi sia la possibilità di utilizzare altro mezzo pubblico) e per le spese di vitto e alloggio qualora il luogo di residenza del commissario superi la distanza di 200 Km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a Euro 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a Euro 100,00 a notte.

Art. 10 (Autonomia delle Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed a qualunque altro soggetto. I membri delle Commissioni non ricevono da altri soggetti indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara. Eventuali indebiti interventi saranno segnalati dai Presidenti delle Commissioni e/o dai singoli commissari all'ufficio dirigenziale e, ove si ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente.

Art. 11 (Operazioni di gara e gestione delle sedute. Trasparenza. Verbalizzazione delle operazioni di gara)

1. Il lavoro delle Commissioni giudicatrici è improntato alla massima trasparenza. Le operazioni di gara devono svolgersi con continuità e concentrazione ed essere il più possibile ravvicinate.

2. Il giorno, la sede e l'ora dello svolgimento delle sedute non riservate sono resi noti mediante pubblicità sulla piattaforma telematica in uso. Qualora le attività non si concludano nella stessa seduta, questa va sospesa e individuata una nuova data per la continuazione e la conclusione dei lavori che dovrà essere comunicata ai partecipanti alla gara.

3. L'atto di nomina delle Commissioni giudicatrici deve essere pubblicato tempestivamente e, comunque, prima dell'insediamento delle Commissioni attraverso il portale gare telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria e deve contenere la composizione, il riferimento al curriculum vitae e al provvedimento dirigenziale di impegno di spesa per i componenti esterni.

4. Le offerte tecniche sono valutate dalle Commissioni giudicatrici secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara.

5. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza nelle proprie valutazioni, le Commissioni utilizzano esclusivamente i criteri/sub criteri ed i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara.

6. La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata.

7. Le Commissioni giudicatrici adottano le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. In caso di votazione non è ammessa astensione. La deroga al principio di collegialità è ammessa per le sole fasi preparatorie, istruttorie e strumentali vincolate.

8. La seduta per la lettura dei punteggi riportati è gestita dalle Commissioni giudicatrici anche in seduta non plenaria.

9. Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del nuovo Codice dei Contratti pubblici è gestito dalla Commissione giudicatrice. Qualora risulti necessario, le Commissioni giudicatrici potranno formulare richieste di meri chiarimenti sulle offerte tecniche ai singoli concorrenti, senza chiederne o accettarne alcuna modifica o integrazione all'offerta e nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

10. L'attività delle Commissioni giudicatrici è riportata interamente nei verbali di gara.

11. I verbali devono sempre rappresentare in maniera veritiera i fatti che intendono riportare e descrivere con esattezza l'individuazione dei soggetti presenti.

12. La descrizione delle attività verbalizzate deve essere completa, sia pure sintetica, in modo da non pregiudicarne una immediata ricostruzione, proporzionata e adeguata rispetto al tipo di attività esercitata. I verbali devono essere sempre redatti in modo da consentire, ex post, la più ampia possibilità di controllo e di sindacato amministrativo e giurisdizionale.

Art. 12 (Modalità di svolgimento delle sedute di gara ed elementi del verbale delle sedute di gara da remoto)

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

2. Per "modalità telematica delle gare" si intende la possibilità che uno o più componenti delle Commissioni e i segretari partecipino alla seduta da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio- video a distanza.

3. Lo svolgimento da remoto delle gare presuppone la disponibilità di strumenti telematici in capo ai membri delle Commissioni, in modalità telematica idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
- b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva fra tutti i membri;
- c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante un'adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti dei partecipanti;
- d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.

4. La verifica dei predetti requisiti dovrà avvenire sotto la responsabilità del/della Dirigente della Struttura, sentiti i servizi dei sistemi informatici.

5. Nell'ipotesi in cui si verificano problemi tecnici che impediscono la collegialità della riunione non è possibile dar corso alla medesima in modalità telematica senza che vengano ripristinati le normali condizioni di interattività della riunione stessa. Trascorsi infruttuosamente un massimo di 30 minuti dal verificarsi del problema senza che questo sia stato risolto, la riunione è automaticamente sciolta ed è riconvocata secondo le disposizioni previste dalla normativa applicabile.

6. Nel caso di seduta telematica da remoto, i verbali delle riunioni delle Commissioni dovranno essere integrati con i seguenti elementi:

- a) la specificazione che la riunione si è svolta in modalità telematica da remoto indicando nel dettaglio le modalità di connessione (teleconferenza, telepresenza, connessione telematica audio video a distanza, altro);
- b) la griglia con i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla riunione e delle sedi di collegamento;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede le Commissioni in merito alla validità delle riunioni;
- d) gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione, le soluzioni dei problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme specifiche applicabili e a quanto previsto dal presente Regolamento.

7. La seduta telematica da remoto, per come sopra regolamentata, è da ritenersi svolta a tutti gli effetti presso le sedi della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 13 (Eventuali supporti alle Commissioni giudicatrici)

1. Ove lo richiedano la natura della gara o a causa dei problemi sorti nel corso della valutazione delle offerte tecniche, le Commissioni giudicatrici possono richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria e, in caso di mancanza di professionalità interne, anche a consulenti esterni.

2. I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle caratteristiche tecniche dell'offerta e non hanno il potere di affiancare nelle proprie valutazioni le Commissioni giudicatrici. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti delle Commissioni giudicatrici in seduta plenaria.

Art. 14 (Responsabilità e codice etico)

1. Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra Città Metropolitana di Reggio Calabria e le Commissioni giudicatrici. Ciascuno di questi soggetti assume, quindi, la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

2. La condotta ed il contegno dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici devono fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi della Città Metropolitana di Reggio Calabria nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c. non accettare incarichi di componente per i quali non si è qualificati;
- d. soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f. ricercare all'interno delle Commissioni giudicatrici il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i. non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso delle valutazioni;
- j. riferire al Presidente della Commissione giudicatrice qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- k. comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- l. non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

3. I componenti chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.

4. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di nuova Commissione.

5. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico è, in qualsiasi momento, interrotto dall'U.O.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

6. L'U.O.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati o divulgati se non previa autorizzazione.

Art. 15 (Sanzioni applicabili agli iscritti nell'Elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici)

1. Il rifiuto del membro esterno della Commissione giudicatrice di rendere la dichiarazione inerente l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione o inerente la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, o ancora l'aver assunto una condotta che violi i criteri di etica professionali come declinati dall'art. 14 del presente regolamento determina la cancellazione del candidato dall'Elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici tenuto dall'U.O.A. Stazione Unica Appaltante. Trascorso un periodo di due (2) anni dalla data della cancellazione, l'esperto potrà proporre una nuova domanda di iscrizione all'Elenco.

2. Il soggetto nominato membro della Commissione giudicatrice che per tre (3) volte abbia rifiutato l'incarico ricevuto adducendo motivi diversi dall'incompatibilità o dall'obbligo di astensione o che non abbia riscontrato la richiesta di accettazione incarico sarà cancellato dall'Elenco di cui al comma 1 del presente articolo. Trascorso un periodo di due (2) anni dalla data della cancellazione, l'esperto potrà proporre una nuova domanda di iscrizione all'Elenco.

3. Qualora si accerti, previo contraddittorio, che, ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, il candidato abbia fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, anche con riferimento all'inesistenza delle cause di incompatibilità, il Settore competente comminerà al soggetto di cui sopra la sanzione della cancellazione dall'Elenco Esperti esterni e della circostanza sarà fatta segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 16 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia, con espresso riferimento alla disciplina contenuta nel nuovo Codice dei Contratti pubblici ivi compresi i suoi allegati, nella Relazione illustrativa allegata al nuovo Codice dei contratti pubblici redatta dal Consiglio di Stato, nelle norme di cui al D. Lgs. n. 50/2016, ove continuano a mantenere la loro efficacia ed infine a quella contenuta nelle Linee guida Anac ove non espressamente abrogate.

2. Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche qualora dovessero intervenire regolamenti di attuazione al nuovo Codice dei contratti pubblici che apportino elementi di novità rispetto a quanto disciplinato nel presente testo.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Deliberazione del Sindaco Metropolitan di Reggio Calabria di approvazione dello stesso.